



In base a quanto previsto dalla normativa vigente, tramite il “Documento Informativo Precontrattuale” allegato alla presente, la Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno S.C. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e di conseguenza, i Clienti o potenziali Clienti possano assumere le proprie decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Il Documento contiene inoltre le informazioni sui principali termini del “**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONCERNENTI STRUMENTI FINANZIARI, CONSULENZA E CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI**” che la Banca consiglia di leggere attentamente prima di procedere alla sottoscrizione dello stesso. Ricordiamo che la sottoscrizione di tale contratto, ai sensi della normativa vigente, è indispensabile affinché la Banca possa fornire i servizi richiesti.

Si comunica inoltre che, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, la Banca sottoporrà al Cliente o potenziale Cliente un questionario per acquisire **INFORMAZIONI SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEI SETTORI DI INVESTIMENTO RILEVANTI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO.**

La Banca invita i Clienti o potenziali Clienti a fornire agli operatori le suddette informazioni, per consentire di prestare i servizi richiesti operando pienamente nel loro interesse.

Copia dei documenti allegati, costantemente aggiornati nel tempo, è disponibile per la consultazione sul sito internet [www.altoreno.bcc.it](http://www.altoreno.bcc.it) nonché presso le Filiali della Banca.

Distinti saluti.

Lizzano in Belvedere, ottobre 2010

Banca di Credito Cooperativo  
dell’Alto Reno s.c.



## DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

Il presente documento è redatto in conformità al *Regolamento Intermediari* adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007

### Indice

1	Informazioni sulla Banca e i suoi servizi.....	1
2	Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dagli investitori ..	2
3	Informazioni riguardanti la classificazione della clientela.....	3
4	Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi .....	4
5	Sintesi della politica della Banca in materia di conflitti di interesse .....	6
6	Informazioni sugli strumenti finanziari .....	7
7	Informazioni sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari.....	11
8	Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie.....	13
9	Informazioni sulle principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente.....	13
10	Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini dei Clienti.....	17

## 1 Informazioni sulla Banca e i suoi servizi

### 1.1 Denominazione e indirizzo

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO S.C.  
Sede Legale: P.zza Marconi, 8 – 40042 Lizzano in Belvedere BO  
Iscritta al registro delle Imprese di Bologna al n. 19020  
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4724.1 – Codice ABI 8331  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

### 1.2 Comunicazioni fra Banca e Cliente

#### Recapiti della Banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO S.C.  
P.zza Marconi, 8  
40042 LIZZANO IN BELVEDERE - BO  
Telefono: 0543/51511 - Fax: 0543/51644  
E-mail: [info@altoreno.bcc.it](mailto:info@altoreno.bcc.it)  
sito Internet: [www.altoreno.bcc.it](http://www.altoreno.bcc.it)

Su tale sito sono disponibili l'indirizzo e il recapito telefonico delle Filiali della Banca.

#### Lingue di comunicazione fra Banca e Cliente

Le comunicazioni, i documenti e le informazioni scambiate fra la Banca e il Cliente saranno in lingua italiana. Nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il Cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al Cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

#### Modalità di comunicazione tra Banca e Cliente

Le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nel contratto le cui clausole principali sono riportate nel capitolo 9 del presente Documento. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica [info@altoreno.bcc.it](mailto:info@altoreno.bcc.it).

### 1.3 Autorizzazioni all'esercizio dei servizi prestati

La Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.C. è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al numero 4724.1. Tale albo viene tenuto presso la BANCA D'ITALIA ed è consultabile tramite il sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

#### Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento

La Banca è intermediario autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio nei confronti del pubblico dei seguenti servizi di investimento ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 aggiornato dal D.Lgs 17/9/2007, n. 164 (di seguito anche "TUF") e ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52:

- negoiazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione allo svolgimento dei predetti servizi è stata conferita da BANCA D'ITALIA, Via Nazionale, 91 – 00187 Roma.

#### Autorizzazione alla intermediazione assicurativa

L'intermediario è iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sez. D. L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma  
Tel. 06/421331 e-mail: [scrivi@isvap.it](mailto:scrivi@isvap.it)

La CONSOB - Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, è l'autorità preposta alla vigilanza sull'attività svolta in merito alle assicurazioni sulla vita, limitatamente ai rami III e V di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

### 1.4 Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

#### a) Negoiazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca attraverso la quale essa negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti in contropartita diretta con gli stessi. La remunerazione della Banca è rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di acquisto del titolo ed il prezzo praticato al Cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al Cliente. In particolare la Banca negozia per conto proprio i seguenti strumenti finanziari:

- Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno;
- Pronti Contro termine;

#### b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal Cliente, lo esegue per mezzo di una controparte sulle diverse sedi di esecuzione, facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al Cliente.

#### c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF)

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'attività della Banca si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti. Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza al Cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita). L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento di terzi.

#### d) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF)

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal Cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi.

#### e) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f) del TUF)

Consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o ad iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario; può anche consistere in servizi consulenziali relativi a prodotti finanziari assicurativi.

### 1.5 Servizi accessori prestati dalla Banca

#### a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi (art. 1, comma 6, lett. a) del TUF)

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, ne cura il rinnovo e provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sottogei per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

#### b) Concessione di finanziamenti (art. 1, comma 6, lett. c) del TUF)

Consiste nella concessione di finanziamenti al Cliente per consentirgli di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento.

#### c) Ricerca in materia di investimenti (art. 1, comma 6, lett. f) del TUF)

Consiste nella diffusione di ricerche o altre informazioni, predisposte da terzi, che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.

#### d) Intermediazione in cambi (art. 1, comma 6, lett. g) del TUF)

Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, finalizzata all'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

#### e) Cassette di sicurezza (art. 1, comma 6, lett. b) del TUF)

Consiste in un contratto di locazione mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca stessa garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite.

### 1.6 Modalità di rendicontazione dell'attività svolta

La Banca fornisce ai clienti una rendicontazione periodica in relazione ai servizi prestati. La rendicontazione comprende, ove pertinenti, i costi delle operazioni e dei servizi prestati. Si rappresentano di seguito le specifiche modalità di rendicontazione relative ai diversi servizi. L'invio viene effettuato al domicilio del Cliente (come risultante dal contratto) o ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Cliente alla Banca secondo le modalità stabilite nel contratto.

#### Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari

La Banca invia almeno una volta l'anno al Cliente una rendicontazione relativa ai titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documento, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, lo stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato.

**Servizi di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**  
La rendicontazione dei servizi prestati è effettuata dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su sua richiesta, le informazioni circa lo stato del suo ordine. In relazione a ciascuna operazione eseguita, la Banca invia al Cliente un *avviso di conferma* dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo. La Banca può prescindere dall'invio di tale avviso, quando la conferma dell'esecuzione dell'ordine con le medesime informazioni deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (es: società di gestione, impresa di assicurazione, etc.).

#### **Servizio di consulenza in materia di investimenti svolto in connessione con i servizi di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**

Nel caso in cui al Cliente sia prestato il servizio di consulenza, al termine di ogni incontro gli verrà consegnato apposito documento nel quale verranno rendicontate le proposte di investimento e i relativi termini di validità.

### **1.7 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini**

L'indicazione delle strategie della Banca relative ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari è riportata nel presente documento al punto 10) "Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini dei Clienti" predisposto dalla Banca e che viene consegnato ai Clienti in allegato al "CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONCERNENTI STRUMENTI FINANZIARI, CONSULENZA E CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI" di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il documento è inoltre disponibile, nella versione integrale, sul sito internet della Banca [www.altoreno.bcc.it](http://www.altoreno.bcc.it) e presso tutte le Filiali della Banca.

## **2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme depositate dagli investitori**

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 Cod.Civ., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione. I premi eventualmente pagati dal contraente alla Banca, con riferimento ai prodotti assicurativi finanziari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione eventualmente regolate per il tramite della Banca costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili, suddivise per ciascun Cliente, degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

#### **Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela**

La Banca è autorizzata, previo consenso del Cliente e ferma restando la responsabilità della stessa nei confronti del Cliente anche in caso di insolvenza del subdepositario, a subdepositare gli strumenti finanziari presso:

- una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art 80 e ss. del TUF;
- organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata, nonché ad altri depositari abilitati, così come definiti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998; detti soggetti, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accessi della Banca per i propri titoli presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario. Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il Cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati. La Banca rende nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

#### **Diritti di garanzia o privilegi**

a) **Diritto di garanzia** - La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni

su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

b) **Privilegio** - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo telegramma a pagare entro il termine di 1 giorno decorrente dalla ricezione del telegramma. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3 Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente a mezzo telegramma del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 1 giorno. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

c) **Diritto di compensazione** - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

#### **Utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca**

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, salvo consenso scritto di quest'ultimo, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

### **2.1 Informazioni sui sistemi di garanzia e di indennizzo**

La Banca tutela gli interessi degli investitori attraverso l'adozione di specifici sistemi di garanzia dei depositi, in particolare il *Fondo Nazionale di Garanzia*, il *Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo* e il *Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo*.

#### **Fondo Nazionale di Garanzia**

Il Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito internet del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it>) indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

#### **Fondo di Garanzia dei portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo**

I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca sono assistiti, previa approvazione del Fondo, dalle misure di garanzia del *Fondo di Garanzia dei portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo*, avente sede in Roma, secondo le modalità e i limiti previsti nello Statuto e nel Regolamento del Fondo medesimo. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte della Banca, hanno diritto di cedere al Fondo le Obbligazioni da essi detenute a fronte del controllore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default della Banca. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore ad Euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i

titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta Direzione della Banca. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso la Banca ovvero, se i titoli sono depositati presso altra Banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

La Banca comunica agli investitori prima della sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari di propria emissione la presenza o meno della garanzia del Fondo in oggetto, indicandola nel Regolamento e Foglio Informativo redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni nonché all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE.

Lo Statuto e il Regolamento del Fondo sono disponibili sul sito internet del "Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo" [www.fgd.bcc.it](http://www.fgd.bcc.it) oppure presso la sede sociale della Banca in Piazza Marconi 8 – 40042 Lizzano In Belvedere (BO).

### Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Il Fondo è un consorzio con sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse).

Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso consorziate in osservanza alle previsioni del D.Lgs. 659/96 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito. Il Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

Lo Statuto e il Regolamento del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sono liberamente consultabili sul sito internet del Fondo stesso all'indirizzo [www.fgd.bcc.it](http://www.fgd.bcc.it) oppure presso la sede sociale della Banca in P.zza Marconi 8 – 40042 Lizzano in Belvedere(BO).

## 3 Informazioni riguardanti la classificazione della clientela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare

### 3.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

**I Clienti al dettaglio** sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come Clienti professionali.

I Clienti al dettaglio godono del massimo livello di tutela, in particolare per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire (ad esempio informazioni sulla Banca e i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, sui costi e sugli oneri connessi agli strumenti finanziari o ai servizi), l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere ai Clienti al dettaglio specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il Cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce inoltre presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti (nell'ambito del quale possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

**I Clienti professionali** sono soggetti che possiedono particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Conseguentemente, per tali Clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa, in quanto si presume che essi dispongano della conoscenza e dell'esperienza, relativa a servizi di investimento e strumenti finanziari, necessarie per assumere consapevolmente le loro decisioni di investimento.

Le normative identifica le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali, i c.d. Clienti professionali di diritto:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali ad esempio banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio;

- le imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) totale di bilancio 20.000.000,00 euro;
- b) fatturato netto 40.000.000,00 euro;
- c) fondi propri 2.000.000,00 euro;
- d) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
- i Clienti professionali pubblici individuati dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

**Le Controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali di diritto (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli Investitori ritenuti meno bisognosi di protezione in assoluto: ad essi non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi. Ne consegue che per i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli la categoria delle controparti qualificate deve considerarsi equiparata a quella dei clienti professionali.

### 3.2 Modifica della classificazione assegnata ai Clienti

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai Clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del Cliente.

Il Cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato presso le Filiali della Banca, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta). Nel caso in cui un Cliente al dettaglio richieda di essere classificato come Cliente professionale su richiesta, la Banca procede in ogni caso ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente e, in particolare, verifica il soddisfacimento di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta presentata dal Cliente; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente. In ogni caso la Banca consente la modifica della classificazione attribuita al Cliente soltanto in via generale e non in relazione a singoli servizi di investimento, categorie di strumenti finanziari e/o singole operazioni.

I Clienti professionali dovranno tempestivamente informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione

## 4 Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi

### 4.1 Condizioni economiche relative ai servizi di custodia e amministrazione, negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini relativi a strumenti finanziari

I valori dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento (negoziare, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari, consulenza e custodia e amministrazione) evidenziati nella Tabella seguente rappresentano i valori massimi praticati alla clientela.

Il Cliente e la Banca potranno concordare condizioni economiche più favorevoli per il Cliente, tali condizioni verranno riportate in dettaglio nella sezione "Remunerazioni spettanti alla Banca in relazione ai servizi prestati" parte integrante e sostanziale del Contratto per il servizio di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini

concernenti strumenti finanziari, consulenza e custodia e amministrazione degli stessi.

Nella citata Tabella non sono indicati i valori dei corrispettivi totali che i clienti devono pagare in relazione a ogni strumento finanziario, in quanto la presenza di commissioni proporzionali ai volumi negoziati lo rende impossibile, tuttavia le voci di costo ivi descritte costituiscono una base di calcolo completa che consente una agevole verifica dei corrispettivi esatti.

Le commissioni, i costi e gli oneri accessori dovuti devono essere pagati dal Cliente mediante addebito su conto corrente bancario acceso presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno.

Nella seguente tabella sono riepilogati i costi ed oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento forniti dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.C.

CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO	CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI							
	COMMISSIONI E SPESE APPLICATE DALLA BANCA			COMMISSIONI E SPESE APPLICATE DAI BROKER				SPESE APPLICATE DALLE BORSE
	Commissioni percentuali	Minimi commissioni	Spese fisse	Commissioni percentuali	Minimi commissioni	Spese di regolamento	Spese ineseguito	
Azioni, Obbligazioni convertibili, Warrant, ETF e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati italiani	0,70%		6,97					
Covered warrant, Certificates, Diritti e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati italiani	0,70%		6,97					
Azioni, ETF, Covered warrant, Certificates e strumenti assimilati quotati sui mercati regolamentati esteri	Austria	0,70%	10,00	15,49	0,35%	30,00		1,00
	Belgio	0,70%	10,00	15,49	0,35%	40,00		1,00
	Danimarca	0,70%	10,00	15,49	0,35%	25,00		1,00
	Finlandia	0,70%	10,00	15,49	0,35%	35,00		1,00
	Francia	0,70%	10,00	15,49	0,30%	35,00		1,00
	Germania Xetra	0,70%	10,00	15,49	0,30%	15,00		1,00
	Germania	0,70%	10,00	15,49	0,30%	15,00		1,00
	Grecia	0,70%	10,00	15,49	0,45%	100,00		1,00
	Inghilterra	0,70%	10,00	15,49	0,35%	20,00		1,00
	Irlanda	0,70%	10,00	15,49	0,35%	30,00		1,00
	Norvegia	0,70%	10,00	15,49	0,35%	70,00		1,00
	Olanda	0,70%	10,00	15,49	0,30%	25,00		1,00
	Portogallo	0,70%	10,00	15,49	0,35%	45,00		1,00
	Spagna	0,70%	10,00	15,49	0,35%	45,00		1,00
	Svezia	0,70%	10,00	15,49	0,35%	35,00		1,00
	Svizzera	0,70%	10,00	15,49	0,35%	35,00		1,00
	Australia	0,70%	10,00	15,49	0,50%	75,00		1,00
	Canada	0,70%	10,00	15,49	0,30%	30,00		1,00
	Giappone	0,70%	10,00	15,49	0,35%	30,00		1,00
Hong Kong	0,70%	10,00	15,49	0,40%	100,00		1,00	
Singapore	0,70%	10,00	15,49	0,40%	100,00		1,00	
Stati Uniti	0,70%	10,00	15,49	0,35%	15,00		1,00	
Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani	BOT-	0,30%	5,00	6,97				
	Altri Titoli di Stato	0,50%	10,00	6,97				
Obbligazioni ed Euroobbligazioni quotate sui mercati regolamentati italiani	0,50%	10,00	6,97					
Titoli di Stato, Obbligazioni ed Euroobbligazioni quotati sui mercati regolamentati esteri o non	0,70%	10,00	6,97					
Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno	1,00%	10,00	6,97					
Pronti contro Termine (per ciascuna delle due operazioni a pronti e a termine)			5,16					
Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani	Opzioni S&P MIB			51,65				
	Opzioni Isoalfa			12,91				
Derivati quotati sui mercati regolamentati esteri			51,65					
Certificati di Deposito Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno				Franco Spese				

#### Legenda:

Ove non diversamente specificati i valori sono indicati in EURO

➤ Nella colonna **Categoria strumento finanziario**, si evidenziano gli strumenti finanziari trattati dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno, nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e/o accessori. Relativamente a ogni specifica categoria di

strumento finanziario vengono indicati (fra parentesi e in forma di sigla) gli associati servizi di investimento o accessori prestati dalla Banca;

➤ Nella colonna **Commissioni e spese applicate dalla Banca** si evidenziano le componenti di costo applicate dalla Banca a remunerazione della sua attività, in

particolare le *Commissioni percentuali* con i relativi *Minimi commissionali* e le *Spese Fisse*.

- Nella colonna **Commissioni e spese applicate dai broker** si evidenziano le componenti di costo attribuibili al Negoziatore di riferimento (Iccrea Banca Spa) cioè all'intermediario che, nell'ambito del servizio considerato, "tratta" lo strumento finanziario o presta per lo stesso un servizio accessorio, in particolare le *Commissioni percentuali* con i relativi *Minimi commissionali* e, e le spese fisse, articolate in *Spese di Regolamento* e *Spese per ineseguito*. La lettura di tale colonna non può essere disgiunta dalla lettura della "strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" documento consegnato al Cliente prima della fornitura dei servizi di investimento.

Nella colonna **Spese applicate dalla Borsa**, si evidenziano le componenti di costo riferibili ad alcuni specifici mercati regolamentati esteri (esempio: Inghilterra, Stati Uniti). Le operazioni relative a strumenti finanziari quotati su tali mercati hanno costi che vengono applicati a tutti gli intermediari. La Banca si limita a recuperare dai clienti detti costi senza applicare maggiorazioni.

Qualora il **Corrispettivo Totale** dell'operazione di investimento comporti il regolamento in una *divisa estera*, il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell'operazione, quindi – di norma – il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.

Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolate in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

#### 4.2 Collocamento e distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi.

In relazione ai servizi di collocamento e di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi le società emittenti possono richiedere le seguenti commissioni o recuperi di spese:

- Commissioni di ingresso e/o commissioni di uscita in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento;
- Diritti fissi e spese amministrative in relazione alle operazioni disposte (switch, disinvestimenti totali o parziali, trasferimenti, ecc...);
- Commissioni di gestione;
- Commissioni di performance in relazione ai rendimenti ottenuti dagli OICR.

Si precisa che gli importi di tali commissioni o spese saranno indicati dalla Banca volta per volta prima della prestazione del servizio al Cliente.

Relativamente a tali strumenti la Banca può ricevere dalle società emittenti o offerenti incentivi economici e di altra natura, come di seguito specificati.

#### Incentivi connessi al collocamento di quote/azioni di OICR

La Banca, per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società emittenti (SGR o SICAV) una retribuzione che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni corrisposte dal Cliente. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l'adempimento dell'obbligo da parte della Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l'accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l'attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo.

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite dalla Banca; precisando che la natura e l'importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione (investimento, disinvestimento, switch, ecc..).

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione da parte dell'Emittente alla Banca di commissioni per l'attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte	Percentuale della <i>commissione di ingresso</i> oppure percentuale della <i>commissione di uscita</i> eventualmente percepita dall'Emittente in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal Cliente. Percentuale della <i>commissione di gestione</i> corrisposta periodicamente all'Emittente dal Cliente in ragione del valore complessivo delle quote detenute.
Prestazioni non monetarie da SGR/SICAV alla Banca	Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente.

#### Incentivi connessi ad operazioni sul capitale (Offerte Pubbliche di Acquisto/Vendita/Sottoscrizione) nelle quali la Banca raccoglie le richieste per conto della propria clientela.

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite; precisando che la natura e l'importo o qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione di investimento.

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione di somme di denaro da parte dell'Offerente al soggetto che raccoglie le richieste della clientela	Percentuale sugli importi delle somme relative agli aderenti all'offerta o somme una-tantum per aderente.

#### Incentivi connessi alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

La Banca, per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle Società di assicurazione, le cui polizze sono distribuite, una retribuzione per il servizio prestato che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni pagate dal Cliente alla Compagnia assicurativa. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l'adempimento dell'obbligo da parte della Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l'accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l'attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo.

Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite, precisando che la natura e l'importo o qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni acquisto/sottoscrizione del Cliente.

Tipologia di incentivo	Oggetto e Base di calcolo dell'incentivo
Retrocessione da parte della Compagnia di assicurazioni alla Banca di commissioni per l'attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte	Percentuale della <i>commissione di ingresso</i> e della <i>commissione di gestione</i> percepita dalla Compagnia assicurativa in relazione alle operazioni di investimento disposte dal Cliente.
Prestazioni non monetarie dalla Compagnia di assicurazioni alla Banca	Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente.

#### 4.3 Servizi accessori

##### Custodia ed amministrazione

Nell'ambito dei servizi **accessori** a quelli d'investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca di Credito Cooperativo, per il servizio di **custodia ed amministrazione**, sono riepilogate nel prospetto seguente: Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità semestrale.

DIRITTI di CUSTODIA	Commissione Semestrale (€)
Obbligazioni BCC Alto Reno	0,00
Titoli di Stato italiani	10,00
Titoli esteri e PCT	41,32
Titoli Italia	30,99

ALTRE COMMISSIONI	
Trasferimento ad altro intermediario	Recupero spese reclamate dal subdepositario

#### Cassette di sicurezza.

Nell'ambito dei servizi accessori a quelli d'investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca di Credito Cooperativo, per il servizio di **cassette di sicurezza**, sono riepilogate nel prospetto seguente: Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità annuale.

- canone annuo per tipo di cassetta, articolato come da prospetto seguente:

Tipo formato cassetta	Canone annuo
Formato S	€ 18,59
Formato M	€ 24,79
Formato X	€ 30,99
Formato XL	€ 37,18
Formato XXL	€ 44,42

- spesa per apertura forzata della cassetta a seguito di smarrimento chiave:  
(Recupero integrale delle spese reclamate dalla Ditta incaricata)
- spesa per apertura forzata per altra causa:  
(Recupero integrale delle spese reclamate dalla Ditta incaricata)

#### 4.4 Sintesi della normativa tributaria vigente

Per calcolare correttamente il corrispettivo totale che il Cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, occorre considerare le imposte che vengono pagate dalla Banca (quale sostituto d'imposta) e recuperate nei confronti del Cliente stesso, in particolare:

## 5 Sintesi della politica della Banca in materia di conflitti di interesse

Nel presente capitolo in ottemperanza all'art. 29 c.1 lett. i) del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007 si descrive in modo sintetico la politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi ed attività di investimento e servizi accessori. In particolare, in relazione alla prestazione di tali servizi e attività sono indicate:

- le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra la Banca ed i clienti o tra i clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e o accessori;
  - le procedure e le misure definite per la gestione dei conflitti stessi.
- Eventuali richieste da parte del Cliente di ulteriori dettagli circa la politica seguita dalla Banca dovranno essere indirizzate a: Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno – Piazza Marconi 8 – 40042 Lizzano in Belvedere BO

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi ed attività di investimento e servizi accessori da parte della Banca viene effettuata in relazione ai rapporti intercorrenti tra i seguenti soggetti:

- la Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.C.;
- i Clienti della Banca;
- i "Soggetti rilevanti" della Banca come definiti dall'art. 2, c.1 lett. p) della Disciplina Consob/Banca d'Italia attuativa dell'art. 6 c. 2-bis del D.Lgs. 58/1998, ovvero:
  - i componenti dei seguenti organi aziendali: Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo (ove nominato), Collegio Sindacale;
  - i dirigenti della Banca;
  - gli eventuali promotori finanziari della Banca;
  - i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca;
  - le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca.

#### 5.1 Principali tipologie di conflitti di interesse

Nell'identificazione dei conflitti di interessi potenziali sono tenute in considerazione le diverse situazioni nelle quali la Banca o uno degli altri "Soggetti Rilevanti" di cui sopra:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni e dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In concreto, le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti nell'ambito dei servizi prestati dalla Banca sono riconducibili alle seguenti macrotipologie:

L'imposta sostitutiva sui redditi da capitale (L. 239/96) applicata ai redditi relativi agli strumenti finanziari sopra elencati prevede una aliquota pari al **12,5%** dei ricavi ottenuti. Fanno eccezione i redditi ottenuti tramite sottoscrizione di certificati di deposito, ai quali è applicata l'aliquota del **27%**.

L'imposta sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (D. Lgs. 461/97), applicata solo a chi ha optato per il regime del risparmio amministrato e calcolata con aliquota del **12,5%** sulle plusvalenze realizzate al momento della vendita degli strumenti finanziari; eventuali minusvalenze verranno compensate con le plusvalenze nei quattro anni successivi.

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 applicativo dell'art. 3 comma 160 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, può optare per uno dei seguenti regimi di tassazione:

**Regime del risparmio amministrato** (art. 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461) Nel regime del risparmio amministrato il Cliente conferisce alla Banca il compito di calcolare e pagare le imposte; nulla deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi (tranne in caso di vendita di partecipazioni qualificate). Le imposte saranno calcolate sulle plusvalenze realizzate al momento della vendita degli strumenti finanziari; eventuali minusvalenze verranno compensate con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.

**Regime della dichiarazione** (art. 5 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461) Nel regime della dichiarazione il Cliente calcola e paga le imposte, iscrivendole nella propria dichiarazione dei redditi. L'opzione prescelta avrà effetto per tutte le operazioni (che rientrano nell'ambito di assoggettamento di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461) che verranno effettuate dalla Banca per conto del Cliente nello stesso periodo di imposta. L'opzione dovrà essere ritenuta valida anche per periodi d'imposta successivi, salva revoca che il Cliente farà pervenire in tempo utile prima dell'inizio del successivo periodo di imposta.

L'imposta di bollo verrà addebitata al Cliente in misura pari a quella prevista dalla normativa fiscale pro-tempore vigente.

- 1) Sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio; rientra in tale casistica l'operatività relativa a prodotti o strumenti finanziari (includere quote di OICR) emessi:
  - dalla Banca;
  - da Aureo Gestioni SGRPA, in quanto facente parte del Gruppo Bancario ICCREA;
  - da soggetti partecipati in misura rilevante dalla Banca;
  - da soggetti nei cui organi sociali vi è la partecipazione di esponenti della Banca.
- 2) Prestazione, in modo diretto o indiretto, da parte della Banca di servizi finanziari a favore dell'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio. Rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali la Banca:
  - partecipa a collocamenti senza assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
  - presta consulenza e servizi finanziari.
- 3) Esistenza di posizioni di rischio aperte sull'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio. Rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali la Banca:
  - detiene posizioni direzionali in titoli obbligazionari;
  - ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante.
- 4) Svolgimento congiunto di altri servizi o attività di investimento o servizi accessori. Rientra in tale casistica:
  - l'operatività di trading proprietario, svolta congiuntamente ad altri servizi, quali la consulenza;
  - l'utilizzo di società del Gruppo Bancario ICCREA quali negozianti nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
- 5) Percezione di incentivi in relazione al servizio prestato al Cliente. Rientra in tale casistica la percezione di:
  - compensi non monetari da emittenti nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento, di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi;
  - compensi non monetari da intermediari negozianti, nell'ambito della prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini o di esecuzione ordini per conto di clienti.

#### 5.2 Procedure e misure per la gestione dei conflitti di interesse

Di seguito vengono elencate in sintesi le principali misure e procedure adottate dalla Banca per garantire che i "Soggetti Rilevanti" impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento operino con un grado di indipendenza appropriato.

a) Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i "Soggetti Rilevanti" coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti. I presidi allo scambio di informazioni tra "Soggetti Rilevanti" consistono in misure:

- 1) di carattere generale, quali le regole contenute nella normativa interna in materia di comportamento dei "Soggetti Rilevanti" e di sicurezza informatica;
- 2) specifiche per servizi o aree di attività, finalizzate a segregare le informazioni all'interno di determinate aree di attività; tali barriere sono costituite da misure organizzative stabilite nel Regolamento Interno aziendale che definisce le unità organizzative che devono operare in modo fra loro indipendente: Funzione Commerciale, Funzione Titoli, Servizio Amministrazione e Controllo di Gestione, Servizio di Controlli Interni.

b) Misure volte a garantire la vigilanza separata dei "Soggetti Rilevanti" le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato. Le misure di separatezza organizzativa descritte al punto a) prevedono l'assegnazione della responsabilità diretta delle diverse unità organizzative preposte allo svolgimento delle attività sopra identificate in capo a soggetti differenti. Ciascuno di tali soggetti è responsabile anche dell'osservanza della presente policy nell'area che sovrintende. Tra le aree stesse, non sussistono relazioni di tipo gerarchico e/o funzionale.

c) Misure volte ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei "Soggetti Rilevanti" che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse. La retribuzione dei dipendenti, incluso il Direttore Generale, non è collegata ai risultati conseguiti dalle singole aree, se non in misura parziale ed indiretta, attraverso forme di incentivazione legate al risultato economico complessivo aziendale. La Banca presidia, inoltre, la possibilità che i dipendenti ricevano beni e/o servizi da società terze con le quali la Banca ha stipulato accordi di collocamento.

d) Misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di "Soggetti Rilevanti", di servizi o attività di investimento o servizi accessori. Sono previste misure sia di portata generale sia tese a garantire l'indipendenza di specifiche aree di attività.

e) Misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di "Soggetti Rilevanti" a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

#### Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati (notifica del conflitto).

#### Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interessi

La Banca controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

*Ulteriori dettagli sulla politica della Banca in materia di conflitti di interesse potranno essere forniti su richiesta del Cliente.*

## 6 Informazioni sugli strumenti finanziari

La descrizione degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi riportata nel presente capitolo non è esaustiva di tutte le tipologie di strumenti finanziari esistenti né delle loro caratteristiche e dei loro rischi. Pertanto l'investitore, al fine di prendere le proprie decisioni con piena consapevolezza, prima di procedere all'investimento, dovrà assumere tutte le ulteriori informazioni utili per ben comprendere la natura dell'investimento ed i relativi fattori di rischio.

L'investitore dovrà concludere un'operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

### 6.1 Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci del soggetto emittente, partecipando al rischio economico del medesimo; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato che si differenziano tra loro per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad esse associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie a fronte di una limitazione del diritto di voto; azioni di risparmio, prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

### 6.2 Diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita dal soggetto emittente ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

### 6.3 Titoli di debito

I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale, infatti le azioni assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato, di norma, all'esistenza di utili, mentre le obbligazioni attribuiscono al titolare un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Acquistando titoli di debito, tra i quali i più diffusi sono le obbligazioni (cfr successivo par. 6.4), si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e ad ottenere, alla scadenza, il rimborso del valore nominale del capitale prestato. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero in unica soluzione alla scadenza (obbligazioni "zero coupon") e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

### 6.4 Principali tipologie di obbligazioni

**Obbligazioni corporate.** Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una

frazione del prestito obbligazionario di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere alla scadenza il rimborso dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione periodica a titolo di interesse.

**Obbligazioni sovranazionali.** Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali: la Banca Mondiale (World Bank) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

**Obbligazioni governative.** Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP) sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, in particolare il Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) ed il Mercato all'ingrosso dei Titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro. Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- **Buoni ordinari del Tesoro (BOT).** Sono titoli obbligazionari zero coupon emessi dallo Stato Italiano con scadenze uguali o inferiori all'anno.

- **Certificati del Tesoro zero coupon (CTZ).** Sono titoli obbligazionari zero coupon emessi dallo Stato Italiano con durata fino a 24 mesi. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto.

- **Certificati di Credito del Tesoro (CCT).** Sono titoli obbligazionari a tasso variabile emessi dallo Stato Italiano con durata fino a 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti mediante cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro.

- **Buoni del Tesoro Poliennali (BTP).** Sono titoli obbligazionari emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con durata di norma compresa tra 3 e 30 anni. Gli interessi vengono corrisposti mediante cedole a tasso fisso pagate semestralmente in via posticipata.

- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea (BTPI).** Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

**Obbligazioni convertibili.** Le obbligazioni convertibili sono titoli di debito che, a determinate scadenze temporali, offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, secondo un rapporto prefissato, diventando così azionista della società, assumendo pertanto i rischi tipici di investimenti in titoli di capitale.

**Obbligazioni drop lock** (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso). Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nelle obbligazioni drop lock viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto la quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

**Obbligazioni "step up" e "step down".** In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via inferiori. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono superiori a quelle iniziali.

**Obbligazioni "Eurobond".** Sono obbligazioni emesse sui mercati internazionali dagli Stati, dagli enti sovranazionali o da società di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno finanziario. Gli Eurobond possono essere emessi in valuta diversa rispetto a quella degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

**Obbligazioni subordinate.** Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

**Obbligazioni strutturate.** Le obbligazioni strutturate sono quelle obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR ;
- tassi di interesse;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate presentano solitamente modalità particolari di calcolo della cedola e/o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione a scadenza del valore nominale, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento. Appartengono a questo tipo le obbligazioni reverse convertible. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di Borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità connessi ai titoli. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono sempre elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non rifletterne il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato. Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. In sede di investimento va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione oggetto dell'acquisto.

- **Obbligazioni reverse convertible** Le obbligazioni reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata ma comportano il rischio per l'Investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. L'obbligazione reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (vendita di una opzione put). Una obbligazione reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente di tale obbligazione, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'Investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto ovvero il loro equivalente in denaro. Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso in cui il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti. In conclusione, le obbligazioni reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle altre tipologie di obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

- **Obbligazioni linked** Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante. Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'Investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento dell'indice sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare. Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio di rimborso incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

- **Obbligazioni callable** Si tratta di obbligazioni, di norma a tasso fisso, munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello delle obbligazioni. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'Investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

## 6.5 Strumenti del mercato monetario

**Certificati di deposito.** Si tratta di depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Gli interessi previsti possono essere corrisposti periodicamente o alla scadenza del certificato. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato. Per i certificati di deposito al portatore, nei limiti previsti dalla vigente normativa anticiclaggio (L. 197/91 e succ. mod.), a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona e diversamente contrassegnato.

**Pronti contro termine (PCT).** L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), generalmente entro 6 mesi dalla data a pronti i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente, concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine. In questo ambito rientrano anche i **Buoni ordinari del Tesoro (BOT)** descritti nel paragrafo 6.4.

## 6.6 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CE e successive modifiche. Con l'emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente alla Società di Gestione del Risparmio (SGR) o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per OICR non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi (Hedge Funds), per loro natura, sono fondi non armonizzati.

**Fondi comuni di investimento.** Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo e collettivo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dal regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari, che investono in strumenti finanziari, appartengono le seguenti principali categorie di fondi: azionari, bilanciati, obbligazionari; monetari, flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

**Società di investimento a capitale variabile (SICAV).** Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

**Exchange Traded Funds (ETF).** Gli Exchange Traded Funds sono una particolare categoria di fondi o SICAV, caratterizzati dall'aver la stessa composizione in un determinato indice di borsa o paniere di strumenti finanziari; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) o di un paniere di strumenti finanziari e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli o l'indice al quale l'ETF è collegato.

**Exchange Traded Commodities (ETC).** Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

## 6.7 Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay - off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in derivati negoziati su mercati regolamentati e derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter" (OTC)

**Contratti a termine.** Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc..
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position). I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la sua data di scadenza. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente del sottostante che via via si verificheranno. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, è comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo prestabilito ciò che sul mercato vale di più.

- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono:

**a) Contratti forward.** I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement). Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, i contratti forward sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

**b) Contratti future.** I contratti future si differenziano dai contratti forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo - che deriva, come per tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price. Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, trattandosi di strumenti finanziari quotati,

non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come per tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse sul mercato da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Il future price viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è riferito ad una merce, e financial future se è relativo ad un'attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la c.d. clearing house, che, per il mercato italiano, è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguite dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti comprano/vendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

**Swap.** La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (detti anche flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over the counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap - cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo - determina la creazione di opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

**Opzioni.** Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un indice, come indici di Borsa, ecc..
- una attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, ecc..;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc..;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, deve essere oggettivamente riscontrabile. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Per esempio, nel momento in cui il compratore dell'opzione su un indice esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza, se positiva, fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e il prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza, se positiva, tra il prezzo di esercizio e il prezzo spot.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il compratore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), il compratore eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alla somma pagata per il premio. La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina la convenienza ad esercitare o meno l'opzione. A tale riguardo le opzioni si distinguono in:

- **at-the-money** quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente del sottostante (il valore intrinseco è quindi nullo);
- **in-the-money** quando l'acquirente percepisce un profitto dal loro esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una opzione call è in-the-money quando lo strike price è inferiore al prezzo spot, mentre, al contrario, una opzione put è in-the-money quando lo strike price è superiore al prezzo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- **out-of-the-money** quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una opzione call è out-of-the-money quando lo strike price è superiore al prezzo spot, mentre una opzione put è out-of-the-money quando lo strike price è

inferiore al prezzo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, nel qual caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

**Certificates.** I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante (c.d. underlying). Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva. I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano fedelmente la performance dell'underlying (detti comunemente *benchmark*) utilizzati dagli investitori privati soprattutto in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'Investitore di assumere una posizione rialzista (c.d. bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'Investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento quotidiano dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi dal finanziamento concesso all'Investitore. I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'Investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates". Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una ottima preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

**Covered warrant.** I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza. Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
  - possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
  - sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più lunga.

**Warrant.** I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo modalità prestabilite.

## 6.8 Prodotti finanziari assicurativi

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked ("prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita II) nonché i contratti di capitalizzazione ("prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita V). I prodotti finanziari assicurativi si caratterizzano per l'esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso. Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell'investimento dei premi raccolti operato dall'impresa di assicurazione. Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

**Polizze index linked** Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati

dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. E' possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

- **pure:** il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza l'utile o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- **a capitale parzialmente garantito:** il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- **a capitale garantito:** il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

**Polizze unit-linked** Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

- **pure:** in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- **garantite:** in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

**Contratti di capitalizzazione** La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

## 7 Informazioni sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari

La descrizione degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi riportata nel presente capitolo non è esaustiva di tutte le tipologie di strumenti finanziari esistenti né delle loro caratteristiche e dei loro rischi. Pertanto l'Investitore, al fine di prendere le proprie decisioni con piena consapevolezza, prima di procedere all'investimento, dovrà assumere tutte le ulteriori informazioni utili per ben comprendere la natura dell'investimento ed i relativi fattori di rischio.

L'investitore dovrà concludere un'operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Per valutare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori di rischio di carattere generale.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivata.

### 7.1 La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario - tra cui i certificati di deposito e i PCT - descritti in precedenza). A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**Rischio specifico e rischio generico** Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente solo attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**Rischio emittente** Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di utile delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo di debito si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un giudizio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione); tale giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un'emittente (detto anche rating di controparte) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la specifica capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un Investitore poiché consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di

una società, tanto minore è il rischio per l'Investitore di non vedersi rimborsato a scadenza il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

#### Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi percepiti si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento effettivo di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza. Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), ad una più lunga vita residua corrisponde una maggiore variabilità del prezzo del titolo stesso a fronte di variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% annuo; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di interesse di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. E' dunque importante per l'Investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

I rischi connessi ai certificati di deposito risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato finanziario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

#### Rischi connessi agli investimenti in quote di OICR e SICAV

Per valutare il rischio specifico di un investimento in quote di OICR e SICAV l'Investitore deve leggere attentamente il prospetto informativo redatto dall'emittente al fine di valutare appieno gli strumenti finanziari in cui i singoli fondi di investimento investono i capitali loro affidati. Esistono infatti diverse tipologie di fondi comuni d'investimento: Azionari, Obbligazionari, Flessibili, Bilanciati, Monetari, ecc...

In merito alla descrizione dei principali rischi rimandiamo pertanto agli specifici paragrafi del presente documento in cui si descrivono i rischi relativi alle singole tipologie di strumenti finanziari.

**L'effetto della diversificazione degli investimenti in quote di OICR e SICAV** Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previste dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire in qualsiasi momento dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) delle quote. Tale valore si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in strumenti finanziari emessi da società operanti in un particolare settore o da società aventi sede in determinati Stati quali i Paesi emergenti) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

### 7.2 Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi esteri o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore la difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### 7.3 Rischio di cambio

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che in ogni caso l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

### 7.4 Gli altri rischi generali dell'investimento

a) **Operazioni eseguite in mercati aventi sede all'estero.** Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo italiana sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) **Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati.** Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

c) **Sistemi elettronici di negoziazione.** I sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. Inoltre gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

## 7.5 I rischi degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne completamente compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello di liquidità e quello legato alla affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

### Rischio dei futures

**L'effetto leva** Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

**Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio** Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe o "corte".

### Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

**L'acquisto di un'opzione** L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto dell'opzione più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

**La vendita di un'opzione** La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto

per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

**Termini e condizioni contrattuali.** L'Investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

**Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.** Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero venir meno quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

**Rischio di cambio.** Gli utili e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

**I contratti di swaps** In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

## 7.6 I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento ai "prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita III (c.d. prodotti linked) le prestazioni principali cui ha diritto il sottoscrittore (ad esempio il quantum versato dall'impresa di assicurazione in relazione ai diversi eventi assicurati ed ai casi in cui viene esercitato il riscatto contrattualmente previsto) sono definite in funzione del valore da attribuire, al momento dell'erogazione alle quote del fondo interno assicurativo o dell'organismo di investimento collettivo (prodotti unit linked) ovvero all'indice o al valore di riferimento (prodotti index linked), nei quali sono investiti i premi. Ne consegue che:

- tanto la prestazione dell'impresa quanto le tariffe di premio dalla stessa richieste non risultano calcolate secondo determinazioni quantitative collegate al rischio demografico;
- il rischio finanziario derivante dall'oscillazione del valore delle quote o dell'indice di riferimento risulta a carico del sottoscrittore.

In particolare occorre tener presente che:

- nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
- nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

Con riferimento ai "prodotti finanziari assicurativi" del ramo vita V (le operazioni di capitalizzazione), è prevista una prestazione esclusiva consistente nella corresponsione al sottoscrittore di un capitale costituito dai premi versati aumentati degli interessi al tasso pattuito nel contratto, decorso un termine pluriennale non inferiore ai cinque anni.

Per tali prodotti, quindi, il rischio demografico è del tutto assente ed il rischio finanziario connesso alla gestione dell'investimento del premio versato è totalmente a carico del sottoscrittore. Si tratta di operazioni meramente finanziarie ove la prestazione dell'assicuratore non è collegata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana. Prima di concludere un'operazione, l'intermediario e il contraente devono valutare, una volta considerate le esigenze assicurative e previdenziali, le caratteristiche del prodotto

assicurativo e l'esistenza ed entità di rischi finanziari dello strumento finanziario, l'adeguatezza dell'operazione in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e

previdenziale e alla situazione patrimoniale e assicurativa del contraente, ai suoi obiettivi e aspettative nonché alla sua esperienza in materia.

## 8 Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente dovrà inviare un reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della Banca che entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione provvederà a dare adeguato riscontro scritto al Cliente.

L'invio del reclamo può essere effettuato:

- consegnando a mano una lettera allo sportello delle Filiali;
- inviando una lettera a mezzo fax: 0534/51644 – 0534/570029;
- inviando una e-mail al seguente indirizzo: [ufficioreclami@altoreno.bcc.it](mailto:ufficioreclami@altoreno.bcc.it).

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta o perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa) e sempre che non abbia già investito l'Autorità Giudiziaria o Collegio Arbitrale - può presentare un ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114, 00187, ROMA istituito presso l'Associazione "Conciliatore bancario".

Il ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giuri Bancario sono quelle di valore fino a euro 50.000 purché riferite ad operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giuri Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della

controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

All "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR" (Alternative Dispute Resolution), viene affidato - oltre all'Ombudsman - Giuri Bancario - anche il compito di attivare procedure per l'arbitrato e di operare come "organismo di conciliazione".

L'Associazione ha costituito un Organismo di conciliazione bancaria che ha ottenuto dal Ministero della giustizia l'iscrizione nel registro degli enti deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003 (riforma del diritto societario). Tale normativa ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da enti pubblici o da privati - che abbiano ottenuto l'iscrizione al suddetto registro - possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. L'elemento di maggior rilievo di questo particolare tipo di conciliazione è che l'accordo raggiunto può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali e particolari effetti giuridici.

In sintesi è possibile seguire tre vie:

- Il Cliente può ricorrere all'Ombudsman Giuri Bancario per chiedere una decisione nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario fino a 50.000 Euro;
- È possibile richiedere il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (conciliatore);
- Il Conciliatore Bancario può essere chiamato anche a mettere a disposizione tutto ciò che occorre per un arbitrato sempre su richiesta specifica delle parti.

## 9 Informazioni sulle principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente

Al fine di fornire al Cliente al Dettaglio o potenziale Cliente al Dettaglio un'adeguata informazione prima della sottoscrizione del contratto, si sintetizzano di seguito le principali pattuizioni contrattuali fra la Banca e il Cliente.

### 9.1 Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente

**Art. 1 Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela:** la Banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la Clientela, criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta.

**Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni, Ufficio reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** la Banca, nei rapporti con la Clientela, osserva, in quanto rispettivamente applicabili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) ed al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e loro successive integrazioni e modificazioni nonché le relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giuri Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della Clientela nei locali della Banca; il Cliente ha inoltre la possibilità di chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso l'Organismo di conciliazione istituito presso l'Associazione "Conciliatore Bancario" che ha ottenuto dal Ministero della giustizia l'iscrizione nel registro degli enti deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.

**Art. 3 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela:** la Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

**Art. 4 Invio di corrispondenza alla Banca:** le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. Le comunicazioni, gli ordini redatti per iscritto e i documenti in genere, diretti alla Banca devono essere compilati in modo chiaro e leggibile.

**Art. 5 Invio della corrispondenza alla Clientela:** l'invio al Cliente di corrispondenza e di ogni comunicazione da parte della Banca sarà fatto al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni vengono inviate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

**Art. 6 Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca:** all'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

**Art. 7 Deposito delle firme autorizzate:** le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

**Art. 8 Poteri di rappresentanza:** il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revocche e le modifiche di tali facoltà, nonché le rinunce da parte delle medesime, solo nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal contratto. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

**Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto:** quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri intestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare comunicazione agli altri cointestatari in relazione alle operazioni disposte.

**Art. 10 Pagamenti di debiti in valuta estera:** Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ..

**Art. 11 Diritto di garanzia:** la Banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 (uno virgola cinque) volte il predetto credito.

**Art. 12 Compensazione:** Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

**Art. 13 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti:** Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

**Art. 14 Determinazione e modifica delle condizioni:** Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei moduli allegati e riferiti ai rispettivi rapporti. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina applicabile a ciascun rapporto,

la Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti di durata, posti in essere con il Cliente, che gli saranno rese note mediante apposita comunicazione nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

**Art. 15 Oneri fiscali:** Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

**Art. 16 Legge applicabile:** I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

## 9.2 Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari

**Art.1 Oggetto:** La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari alle condizioni indicate nel contratto. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (denominati indifferentemente "depositi").

**Art.2 Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito:** Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che titoli e strumenti finanziari dematerializzati. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Nell'ipotesi di strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile degli stessi, a nome del Cliente, presso la Banca depositaria, prende il luogo della consegna degli strumenti medesimi ed i trasferimenti, ritiri o vincoli relativi agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, restando esclusa la possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

**Art. 3 Svolgimento del servizio:** La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

**Art. 4 Obbligazioni del Cliente:** Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere per pignoramenti o sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

**Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente:** Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare con le modalità ed entro i termini indicati nel contratto. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti di cui agli artt. 2761, c.3 e 4, e 2756, c.2 e 3, Cod.Civ., avvertendo preliminarmente il Cliente del proposito con le modalità e nei termini indicati nel contratto.

**Art. 6 Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito:** per il ritiro totale o parziale dei titoli cartacei, il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca nei termini indicati nel contratto.

**Art. 7 Durata e diritto di recesso:** il servizio è a tempo indeterminato e le Parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso scritto da inviarsi entro i termini previsti dal contratto.

**Art. 8 Invio dell'estratto titoli:** la Banca invia almeno una volta l'anno al Cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

**Art. 9 Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito:** in caso di contestazione del deposito, con facoltà di operare anche disgiuntamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora uno di essi abbia notificato alla Banca opposizione o revoca della predetta facoltà con le modalità e nei termini indicati nel contratto.

**Art. 10 Trasferimento del deposito di titoli cartacei:** la Banca ha facoltà di custodire il deposito di titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e, altresì, di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

**Art. 11 Subdeposito dei titoli presso Società di gestione accentrata:** la Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso una delle Società di gestione accentrata, ai sensi del D.Lgs. 24/2/1988 n. 58 e normativa di attuazione. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti i titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente.

**Art. 12 Subdeposito dei titoli presso altri Enti:** la Banca è autorizzata a subdepositare i titoli anche presso Organismi diversi dalle Società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata, i quali, a loro volta, possono affidarne la materiale custodia a terzi per particolari esigenze. Qualora i titoli presentino particolari caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento o a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti Organismi. Resta inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente.

**Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero:** Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire da Società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio è disciplinato dalle norme regolamentari delle Società estere subdepositarie.

**Art. 14 Elenco subdepositari:** la Banca comunica al Cliente i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari.

**Art. 15 Modifiche contrattuali imposte dalla normativa:** le modifiche al servizio derivanti da variazioni di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.

**Art. 16 Commissioni e spese:** le commissioni, le spese ed ogni altro onere applicati al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari sono indicate nel contratto.

## 9.3 Servizi di negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza aventi per oggetto strumenti finanziari

### Art. 1 Oggetto del contratto

1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, di consulenza in materia di investimenti, nonché di collocamento di strumenti finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

### Art. 2 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti

Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta su sua iniziativa, per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connessi con le operazioni che la Banca effettuerà.

In particolare il Cliente prende atto che i servizi di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

### Art. 3 Conferimento e revoca degli ordini

Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente è informato e prende atto che tali ordini, unitamente alle eventuali istruzioni accessorie da lui impartite, saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente.

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto.

### Art. 4 Esone da responsabilità

1. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

### Art. 5 Appropriatezza

In relazione ai servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini per conto del Cliente, di ricezione e di trasmissione di ordini e di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, qualora il Cliente non intenda avvalersi del servizio di consulenza di cui al successivo art. 10, la Banca provvederà a valutare l'appropriatezza delle operazioni richieste dal Cliente con riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari. La valutazione di appropriatezza verrà effettuata dalla Banca sulla base dei criteri sopraindicati, in sede di acquisto e/o sottoscrizione da parte del Cliente di ogni singolo strumento finanziario o servizio di investimento.

Qualora la Banca verifichi che:

- a) l'operazione richiesta non è appropriata per il Cliente, con riferimento alle informazioni dal medesimo fornite circa la sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento e/o servizio prestato, la Banca lo avverte di tale situazione;
- b) il Cliente si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie al fine di verificare l'appropriatezza delle operazioni richieste, la Banca lo informa che tale decisione le impedisce di determinare se il servizio o l'operazione richiesta sia per lui appropriata.

Nei casi sopraindicati, il Cliente che intenda comunque dar corso all'operazione, dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente.

### Art. 6. Servizio/Attività di negoziazione in conto proprio/Esecuzione di ordini per conto del Cliente

La negoziazione in conto proprio è l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta, in esecuzione di ordini di un Cliente. L'esecuzione di ordini per conto di Cliente consiste nell'esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, degli ordini di acquisto e di vendita impartiti dal Cliente.

La Banca esegue gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. A tal fine la Banca, anche sulla base delle caratteristiche del Cliente e della relativa classificazione, terrà conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine, delle caratteristiche dell'ordine, in termini di dimensioni e natura, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine, delle caratteristiche delle sedi di esecuzione. Ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca ha adottato apposite procedure interne e si è dotata di una struttura idonea ad attuare la propria strategia di esecuzione. La Banca è tenuta a dare informativa al Cliente della propria strategia di esecuzione ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa di settore.

In ogni caso, qualora il Cliente abbia impartito alla Banca apposite istruzioni ai fini dell'esecuzione dell'ordine, la Banca sarà tenuta ad eseguire l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. E' in facoltà della Banca, qualora sussista un giustificato motivo, non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso e indicandone le motivazioni. Nell'esecuzione degli ordini per conto del Cliente la Banca si atterrà alle disposizioni in tema di gestione degli ordini previste dalla vigente normativa di settore, ivi incluse dunque le previsioni in tema di aggregazione ed assegnazione degli ordini.

#### **Art. 7 Servizio di ricezione e trasmissione di ordini.**

La ricezione e trasmissione di ordini è l'attività della Banca che consiste nel ricevere gli ordini di acquisto e di vendita impartiti dal Cliente e trasmetterli ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli stessi.

Qualora la Banca non proceda direttamente all'esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, la stessa trasmette tempestivamente i medesimi ordini ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. A tal fine la Banca, anche sulla base delle caratteristiche del Cliente e della relativa classificazione, terrà conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine, delle caratteristiche dell'ordine, in termini di dimensioni e natura, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine, delle caratteristiche delle sedi di esecuzione. Ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca ha adottato apposite procedure interne e si è dotata di una struttura idonea ad attuare la propria strategia di trasmissione. La Banca è tenuta a dare informativa al Cliente della propria strategia di esecuzione.

Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

- a) sia assicurata la consegna all'Investitore della documentazione informativa prescritta;
- b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'Intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

In ogni caso, qualora il Cliente abbia impartito alla Banca apposite istruzioni ai fini dell'esecuzione dell'ordine, la Banca sarà tenuta a trasmettere l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. E' in facoltà della Banca, qualora sussista un giustificato motivo, non trasmettere l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso e indicandone le motivazioni.

#### **Art. 8 Servizio di collocamento.**

La Banca presta il servizio di collocamento in relazione agli strumenti finanziari (ad esempio: quote di OICR e SICAV, Offerte pubbliche di acquisto e vendita, etc.) che il Cliente potrà tempo per tempo sottoscrivere in conformità alle previsioni di legge e di cui al presente contratto.

Il servizio comprende anche l'attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione degli strumenti finanziari (ad esempio in occasione di nuovi conferimenti, rimborsi o switch).

Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente, emittente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia. La Banca osserva le disposizioni in tema di sollecitazione del pubblico risparmio.

L'ordine di sottoscrizione degli strumenti finanziari può essere impartito alla Banca tramite apposito modulo di sottoscrizione fornito dall'Emittente e/o i cui contenuti siano stati con lo stesso concordati. Prima della sottoscrizione del "Modulo di sottoscrizione", la Banca consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore. Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'Emittente o l'Offerente degli strumenti finanziari, la Banca potrà effettuare il collocamento degli strumenti finanziari mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza ai termini ed alle condizioni di cui alla vigente normativa di settore.

#### **Art. 9 Servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.**

La Banca distribuisce prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 252 del 2005.

Il servizio di cui al presente articolo comprende anche l'attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari assicurativi (ad esempio: in occasione di nuovi conferimenti, riscatti o switch).

Per la distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca, oltre alle clausole del presente contratto per quanto compatibili, si attiene alle disposizioni di cui all'art. 85, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Consob 16190/ 2007 e alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.

L'informativa normativamente prevista viene fornita dalla Banca al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il Cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'Emittente o l'Offerente degli strumenti finanziari, la Banca potrà effettuare il collocamento dei prodotti finanziari assicurativi mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza ai termini ed alle condizioni di cui alla vigente normativa di settore.

#### **Art. 10. Servizio di consulenza**

Il servizio consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta, riguardo ad una o più operazioni relative a determinati strumenti finanziari. Il presente servizio non potrà essere prestato dalla Banca in caso di rifiuto totale o parziale del Cliente di fornire alla Banca le informazioni in merito a

conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del Cliente stesso.

Il servizio di consulenza, qualora prestato, è oggetto di specifica regolamentazione nella "Integrazione contrattuale relativa alla prestazione del servizio di consulenza".

In relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca si asterrà dal consigliare operazioni che non siano adeguate al Cliente, con riferimento alla conoscenza ed esperienza del Cliente nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento e/o servizio prestato, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del Cliente stesso. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti "non adeguata" una specifica operazione da lui richiesta, la Banca lo avverte espressamente di tale circostanza. Il Cliente, qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione, potrà procedere di sua iniziativa nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini o di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta. Il Cliente prende atto ed accetta che l'operazione sarà, in tal caso, soggetta da parte della Banca alla sola valutazione di appropriatezza.

#### **Art. 11 Offerta del contratto fuori sede**

Se il contratto è offerto fuori sede la sua efficacia è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

#### **Art. 12 Garanzie relative alle operazioni richieste**

L'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca.

#### **Art. 13 Conflitti di interesse**

La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra i Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio e/o di una combinazione di tali servizi. In particolare la Banca gestisce i conflitti di interesse adottando idonee misure organizzative (c.d. politica di gestione dei conflitti di interesse) ed assicurando di agire in ogni caso in modo indipendente al fine di evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

Si considerano in ogni caso conflitti di interesse rilevanti quelli di cui al Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria.

Informazioni di sintesi sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse, relativamente ai propri servizi o attività di investimento, sono contenute nell'apposito allegato del contratto.

Qualora le predette misure organizzative approntate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, essa informa quest'ultimo - prima di agire per suo conto e su supporto duraturo - della natura e delle fonti dei conflitti affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Se il Cliente intende comunque dar corso all'operazione dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente.

#### **Art. 14 Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati.**

Con riguardo sia agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1 comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis lettera d) del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

La Banca informa il Cliente, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, qualora le perdite subite dal Cliente dovessero superare l'importo concordato nell'apposito allegato al contratto. Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia.

Nel caso di compravendita di strumenti finanziari di cui al comma 1 e di warrant, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni.

#### **Art. 15 Deposito degli strumenti finanziari**

Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato da apposito contratto sottoscritto dal Cliente. Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

#### **Art. 16 Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta**

Qualora il contratto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i cointestatari accettano che tutte le informazioni e le avvertenze formulate dalla Banca (ad esempio in occasione del conferimento di ordini, in materia di incentivi, non adeguatezza, non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, abbiano pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.

In ogni caso i cointestatari prendono atto ed accettano che la Banca effettuerà le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sulla base di un profilo unitario della cointestazione, quale risultante delle informazioni da loro fornite alla Banca.

In deroga all'art. 9 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", quando il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti per dar corso agli ordini impartiti qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa comunicazione.

#### Art. 17 Commissioni, spese e incentivi

Le commissioni applicate ai servizi oggetto del presente documento sono indicate, unitamente alle spese ed ogni altro onere, nel prospetto "REMUNERAZIONI SPETTANTI ALLA BANCA IN RELAZIONE AI SERVIZI PRESTATI" che costituisce parte integrante del contratto.

Nel medesimo allegato sono indicati altresì gli incentivi eventualmente percepiti in relazione alla prestazione dei servizi di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte della Banca, conformemente alla vigente normativa di settore.

#### Art. 18 Documentazione delle operazioni eseguite

La rendicontazione dei servizi prestati sarà effettuata dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su sua richiesta, le informazioni circa lo stato del suo ordine.

In relazione a ciascuna operazione eseguita, la Banca invia al Cliente un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo.

La Banca può prescindere dall'invio di tale avviso, quando la conferma dell'esecuzione dell'ordine con le medesime informazioni deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (es: società di gestione, impresa di assicurazione, etc.).

Nel caso di ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni emesse da OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca trasmette al Cliente l'avviso di conferma con una periodicità almeno semestrale.

#### Art. 19 Durata del contratto e diritto di recesso

Il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.

La Banca può recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

Il contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) il Cliente sia divenuto insolvente;

b) all'atto della sottoposizione del Cliente a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto;

c) il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso;

d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.

In ogni caso di scioglimento per qualsiasi causa del presente contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere la trasmissione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

#### Art. 20 Modifiche del contratto

Il contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.

a) del D.Lgs. n. 206/2005, qualora la Banca intenda modificare l'entità delle condizioni economiche convenute, deve darne comunicazione scritta al Cliente senza preavviso se vi sia un giustificato motivo (ad es. rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, rilevanti variazioni del tasso di inflazione, etc.) con preavviso *non inferiore a 30 (trenta) giorni* in caso contrario. Nel caso in cui non accetti tale modifica, il Cliente ha comunque facoltà di recedere dal rapporto, con l'applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate, se più favorevoli per il Cliente. Resta salvo il diritto di recesso della Banca; la Banca ha inoltre facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo (ad es. introduzione di nuovi servizi o modificazione delle caratteristiche degli stessi, adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico ecc.) in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso *non inferiore a 30 (trenta) giorni*. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intendono da questi accettate, restando tuttavia salvo il suo diritto di recesso.

Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

Nel caso in cui il Cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, la Banca si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto. Le relative proposte saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, par tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.

## 10 Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini

Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/07

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "best execution" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

**Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.**

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

In tali ambiti, garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito la "Strategia di esecuzione") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Di seguito viene riportata una sintesi della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

**1. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI:** elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Al fine di adempiere all'obbligo di adottare, da parte della Banca, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, Le/Vi sintetizziamo di seguito, suddivise per tipologia di strumento trattato:

- L'importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione, etc.)
- La scelta delle **sedi di esecuzione** (mercati regolamentati sia italiani sia esteri, sistemi multilaterali di negoziazione o MTF, negoziazione in conto proprio da parte di negoziatori/*brokers*).

STRUMENTO FINANZIARIO	FATTORI DI ESECUZIONE	SEDI DI ESECUZIONE
Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, opzioni, futures ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a.	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. corrispettivo totale 2. rapidità nell'esecuzione 3. probabilità di esecuzione 4. probabilità di regolamento 5. dimensione dell'ordine 6. natura dell'ordine	– MTA – SeDex – TAH – ETFplus – IDEM – MIV Per il tramite di Iccrea Banca S.p.A.

Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati non nazionali	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. corrispettivo totale 2. probabilità di esecuzione 3. rapidità nell'esecuzione 4. probabilità di regolamento 5. dimensione dell'ordine 6. natura dell'ordine	Broker utilizzati da Iccrea Banca s.p.a.
Titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e/o su MTF sistemi multilaterali di negoziazione (con collegamento tramite Iccrea Banca spa).	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. corrispettivo totale 2. rapidità nell'esecuzione 3. probabilità di esecuzione 4. probabilità di regolamento 5. dimensione dell'ordine 6. natura dell'ordine	Mot ed Euromot, Hi – Mtf, EuroTLX
Titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e non negoziati su MTF sistemi multilaterali di negoziazione	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. probabilità di esecuzione 2. corrispettivo totale 3. rapidità nell'esecuzione 4. probabilità di regolamento 5. dimensione dell'ordine 6. natura dell'ordine.	Iccrea Banca s.p.a. mediante negoziazione in conto proprio; occasionalmente altri broker.
Strumenti finanziari derivati non quotati	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. natura dell'ordine 2. dimensione dell'ordine 3. probabilità di esecuzione 4. rapidità nell'esecuzione	Conto proprio di Iccrea Banca S.p.A.
Quote di Oicr	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. natura dell'ordine	Tramite Iccrea Banca S.p.A.

Per gli strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

Per gli strumenti negoziati contemporaneamente sui mercati regolamentati e su MTF, Sistemi Multilaterali di Negoziazione cui aderisce, Iccrea Banca spa garantisce la "Best Execution" grazie all'applicativo S.O.R. Smart Order Router (per maggiori dettagli vds. Execution Policy di Iccrea Banca disponibile anche sul sito della BCC Alto Reno tramite apposito link).

L'operatività concernente strumenti finanziari non quotati o scambiati su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

## 2. STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI: elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di *negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela*:

Al fine di adempiere all'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, Le/Vi sintetizziamo di seguito, suddivise per tipologia di strumento trattato:

- L'importanza attribuita dalla Banca ai **fattori di esecuzione** (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione, etc.)
- La scelta delle **sedes di esecuzione** (mercati regolamentati sia italiani sia esteri, sistemi multilaterali di negoziazione o MTF, negoziazione in conto proprio da parte della Banca di Credito Cooperativo).

STRUMENTO FINANZIARIO	FATTORI DI ESECUZIONE	SEDI DI ESECUZIONE
Obbligazioni emesse dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO s.c.	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. Probabilità di esecuzione e regolamento 2. Rapidità di esecuzione e regolamento 3. Prezzo strumento + Costi di esecuzione e regolamento (c.d. total consideration) 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO s.c. che negozia in conto proprio
Obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali per le quali il negoziatore/i di riferimento non negozi in conto proprio o tramite sistema multilaterale di negoziazione	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. Rapidità esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Corrispettivo totale 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO s.c. che negozia in conto proprio
Pronti contro termine	Gerarchia dei fattori di esecuzione: 1. Rapidità esecuzione e regolamento 2. Probabilità esecuzione e regolamento 3. Corrispettivo totale 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine 6. Altri fattori	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO s.c. che negozia in conto proprio

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela *al dettaglio* primaria importanza alla *total consideration*.

L'operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

La scelta del conto proprio come unica sede di esecuzione viene utilizzata in quanto permette di ottenere vantaggi in termini di:

- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri *market makers*;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere l'operazione.

La Banca si impegna ad operare a "prezzi di mercato" competitivi, offrendo su richiesta del cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di *best execution* e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, nella determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari in oggetto si tiene conto dei seguenti fattori:

- per i titoli liquidi, vengono presi in considerazione come *benchmark* di riferimento i prezzi proposti dai principali contributori (*market maker*) attivi sulle più importanti piattaforme elettroniche di riferimento;
- per i titoli illiquidi, si tiene conto del *fair value* determinato attraverso un modello interno di valutazione.

La determinazione del prezzo di strumenti finanziari illiquidi avviene, dunque, mediante l'ausilio di un modello di *pricing* che:

1. tiene conto dei *benchmark* di riferimento esterni che siano confrontabili allo strumento oggetto di negoziazione;
2. per gli strumenti finanziari e per i mercati per i quali non sia possibile individuare un *benchmark* che abbia le caratteristiche richieste, consente di calcolare il relativo *fair value* attraverso l'utilizzo modelli interni di valutazione, definiti in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento.

Tale ultimo aspetto si rileva soprattutto con riferimento alle obbligazioni di propria emissione (*obbligazioni branded* per la determinazione del prezzo delle quali si rimanda al documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" della BCC Alto Reno disponibile presso le filiali o sul sito Internet [www.altoreno.bcc.it](http://www.altoreno.bcc.it)).

Su Sua/Vostra specifica richiesta, inoltre, la Banca si impegna fin d'ora a dimostrarLe/Vi l'esecuzione dei Suoi/Vostri ordini in conformità alla strategia di esecuzione, le cui linee principali Le/Vi vengono qui sottoposte, per lo specifico consenso preliminare richiesto.

La/Vi informiamo, inoltre, che a mezzo comunicazione scritta o su altro supporto durevole, qualsiasi rilevante modifica che la Banca dovesse apportare alla strategia di esecuzione Le/Vi verrà comunicata.

#### AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di specifica sede di esecuzione, di quantità e di prezzo), tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell'ordine di limiti di prezzo ma senza indicazione della sede di esecuzione), la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

I documenti integrali di strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della banca e del negoziatore Iccrea Banca spa sono disponibili presso le filiali e sul sito Internet [www.altoreno.bcc.it](http://www.altoreno.bcc.it) tramite il link della home page "MiFID".